

Avv. Giuseppe Buonanno
Patrocinante avanti le Magistrature Superiori
Via Fabio Massimo n. 88 – 00192 – Roma
Tel./Fax 0689135135 – Mobile 3470934313
Peo: buonannostudiolegale@gmail.com
Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org

** * * * *

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DEL LAZIO**

- SEDE DI ROMA –

RICORSO

CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

EX. ART. 56 C.P.A.

Nell'interesse di Arch. Antonio Pompa, C.F. PMPNTN66C31C202V, nato a Castelluccio Valmaggiore (FG), il 31.3.1966, *ivi* residente in Via Santa Maria n. 161 - 71020, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Buonanno (C.F. BNNGPP78M05E716U) del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma, Via Fabio Massimo n. 88, come da procura in calce al presente atto, il quale difensore dichiara, ai sensi dell'art. 136, comma I, C.P.A., il numero di FAX: **0689135135** e l'indirizzo PEC: **giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org**

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- **Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia - Romagna**, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;
- **Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia – Romagna - Ambito Territoriale di Forlì - Cesena - Ufficio VII**, in persona del Dirigente *pro tempore*;
- **Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia – Romagna - Ambito Territoriale di Forlì - Cesena - Istituto Professionale "Ruffilli" di Forlì**, in persona del Dirigente *pro tempore*;

rappresentato e difeso *ex lege* dall'**Avvocatura Generale dello Stato** e domiciliato in ROMA, Via dei Portoghesi n. 12 – 00186;

E NEI CONFRONTI DI

- **Ing. Michele D'Apollo**, in proprio;

NONCHE'

- degli eventuali docenti iscritti o che risulteranno iscritti ad esito dell'aggiornamento biennale delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e delle Graduatorie d'Istituto, nella fascia, Ambito e classe di concorso d'interesse del ricorrente, eventualmente intimati giusta istanza ai sensi degli artt. 41, c. 4, e 49, c. 3, C.P.A., che si formula in uno al presente atto.

Per l'annullamento, previa sospensione cautelare ed inserimento con riserva, già con misure cautelari monocratiche ex. **art. 56 C.P.A.**, nella **II Fascia** delle ***Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS)*** e (contestualmente) nella **III Fascia** delle ***Graduatorie d'Istituto (G.I.)***, anche in appositi elenchi aggiuntivi, nell'Ambito di Forlì – Cesena, nella classe di concorso ***A061 - Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali***, di:

- **Decreto del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ambito Territoriale di Forlì – Cesena - Ufficio VII – Istituto Professionale "Ruffilli" di Forlì del 28 agosto 2020, a firma del Dirigente Scolastico p.t., che ha escluso il docente Antonio Pompa dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e dalle Graduatorie d'Istituto per il biennio 2020/2022, dell'Ambito di Forlì/Cesena, dalla classe di concorso **A061 - Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali (Doc. 1)**;**

- **Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10.07.2020**, adottata a firma del Ministro p.t., avente ad oggetto ***“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per***

il personale docente ed educativo”, nella parte in cui, **in particolare all’art. 7, comma 8, non consentirebbe l’inclusione del ricorrente nelle GPS di II fascia e G.I. di III fascia nella A061 per mancanza del titolo di accesso (Doc. 2);**

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, ancorchè ignoto, in particolare, anche ai fini della disapplicazione, di:

- **Graduatorie Provinciali per le Supplenze e Graduatorie d’Istituto, per il biennio 2020/2022, Ambito Territoriale di Forlì – Cesena, e relativo Decreto di approvazione dirigenziale prot. n. 2838 dell’1.09.2020, nella parte in cui non includono il nominativo del ricorrente nella II fascia GPS e nella III fascia G.I. per la classe A061 (Doc. 3);**

- **Tabella A allegata al DPR n. 19 – 14.2.2016, avente ad oggetto “ .. disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. ..”, nella parte relativa alla disciplina dei titoli di accesso alla classe A061, in cui non consentirebbe l’inclusione del ricorrente nella medesima classe (Doc. 4);**

- e per la **condanna del Ministero resistente, in forma specifica**, a disporre l’inserimento del docente **Antonio Pompa**, anche in appositi elenchi aggiuntivi, nella **II Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze** e nella **III Fascia delle Graduatorie d’Istituto**, per il biennio 2020/2022, nell’Ambito d’interesse di Forlì – Cesena, **nella classe concorsuale A061, con effetti “definitivi”** e, in subordine, per la condanna al risarcimento dei danni per equivalente.

FATTO

Con Ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020 il Ministero dell’Istruzione ha disciplinato, per il biennio 2020/2022, la costituzione delle graduatorie

provinciali per le supplenze (c.d. GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, per l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali (v. Doc. 2).

Come previsto dall'art. 3 e segg., dalle nuove GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) si attinge per il conferimento di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, e dalle preesistenti (e correlate) Graduatorie d'Istituto si attinge per le residuali supplenze transitorie/temporanee.

Il ricorrente munito dei titoli necessari (**Doc. 5, 6, 7, 8**) ha, quindi, presentato domanda tramite la piattaforma telematica *Polis-IstanzeOnLine*, in osservanza del termine di scadenza del 6 agosto 2020, per l'inserimento - nell'ambito di Forlì/Cesena - nella classe di concorso **A061 - *Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali***, dichiarando anche titoli accessori pertinenti e i propri titoli di servizio (**Doc. 9, 10**).

Inavvertitamente, il Ministero resistente, tramite gli (incorporati) uffici scolastici preposti alle operazioni di aggiornamento delle graduatorie (*A.T. Forlì - Cesena, in delega all'Istituto Professionale Ruffilli in Forlì*), con Decreto del 28 agosto 2020, non ha accolto la richiesta d'inserimento nella classe A061, decretando l'esclusione del ricorrente dalle GPS di II fascia e dalle Graduatorie d'istituto di III fascia per tale classe (v. Doc. 1; il ricorrente è *ivi* identificato con il codice fiscale, v. 4° nominativo della tabella).

La motivazione del Decreto ipotizza l'assenza del titolo di accesso ai sensi dell'art. 7, comma 8, dell'Ordinanza M.I. n. 60/2020, indicando come presupposto dell'esclusione *che la laurea indicata dall'aspirante non risulta in base alla tabella A dell'ordinamento classi di concorso, valida per l'accesso all'insegnamento per la specifica classe di concorso richiesta* (v. Doc. 1).

Il ricorrente, quindi, risulta escluso per la A061 sia dalle GPS che dalle G.I. approvate nelle more (v. Doc. 3), pur essendo munito di titoli idonei, e ciò rappresenta una preclusione altamente pregiudizievole, essendo in corso, proprio

nell'attuale fase, le convocazioni per l'attribuzione d'incarichi di supplenza a più lungo termine, da cui il docente Pompa rischia di restare definitivamente escluso a causa del maldestro operato dell'Amministrazione scolastica.

Tale contegno negligente è aggravato dalla mancata risposta a ben 3 reclami (con annessa istanza di riesame in autotutela) che il ricorrente ha presentato in data **5, 13 e 14 settembre 2020 (Doc. 11, 12, 13)**, vedendosi perciò costretto a ricorrere in giudizio.

DIRITTO

- In via preliminare: sulla giurisdizione amministrativa e competenza del Tar Lazio Roma.

Secondo costante orientamento, la controversia inerente l'inserimento nelle graduatorie d'istituto (ora unite alle graduatorie provinciali per le supplenze) e relative fasce, è soggetta alla giurisdizione amministrativa, in quanto “ .. *non vengono in rilievo meri atti di gestione della graduatoria già formata, ma vizi attinenti ad una procedura finalizzata alla sua formazione, avente connotati tipicamente concorsuali*” (in tal senso, Corte Cassazione, Sez. Unite, Sent. n. 21198 – 13.9.2017; conforme, Consiglio di Stato, Sent. n. 3414 – 24.5.2019; di recente, conforme, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sent. n. 289 – 18.5.2020).

Difatti, si impugnano atti che definiscono le modalità generali di accesso alle graduatorie e alle relative fasce, ascrivibili all'area degli atti di “*macro-organizzazione*”, come l'Ordinanza M.I. n. 60/2020.

L'attività in contestazione è di portata “*innovativa*”, in quanto determina la formazione delle graduatorie valide per il nuovo biennio 2020/2022.

L'utilità connessa al richiesto inserimento giustifica un autonomo e specifico interesse processuale, ed è correlata ad un interesse (legittimo) “*nuovo*”, nel

senso che il ricorrente chiede l'inserimento per la prima volta nella classe A061 nel nuovo aggiornamento biennale delle graduatorie in esame.

Inoltre, la competenza si radica presso il Tar Lazio Roma in quanto vengono in rilievo censure di rilevanza nazionale, inerenti l'applicazione nella specifica classe di concorso in esame (A061) delle previsioni nazionali sui titoli di accesso e sulle modalità di aggiornamento di tali graduatorie, con particolare riferimento all'art. 7, c. 8, dell'Ordinanza n. 60/2020, bando di portata nazionale adottato dal Ministero dell'Istruzione sede centrale, espressamente richiamato a fondamento del Decreto di esclusione in contestazione.

- PRIMO MOTIVO: Violazione artt. 3 – 97 COST. Violazione e/o falsa applicazione D. Lgs. n. 297 - 16.4.1994 e D. Lgs. n. 59 - 13.4.2017 in merito al riordino delle classi di concorso e relativi titoli di accesso. Violazione e/o falsa applicazione Legge n. 240 - 30.12.2010 e Legge n. 107 - 13.7.2015 in merito alla validità ed equiparazione dei titoli di laurea universitari. Violazione e/o falsa applicazione DPR 19/2016 e relativa Tabella A, nella parte relativa alla disciplina dei titoli di accesso alla classe A061. Violazione Decreto Interministeriale del 9.7.2009. Contraddittorietà rispetto al DM n. 334/1994 e DM n. 39/1998. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Disparità di trattamento. Istruttoria gravemente superficiale ed incompleta. Motivazione erronea e non pertinente.

La motivazione dell'esclusione, secondo cui il titolo di laurea dichiarato dal ricorrente non sarebbe valido per l'accesso alla classe A061 in base alla Tabella A allegata al DPR n. 19/2016 (v. Doc. 1), è del tutto infondata, denotando un

evidente **svista** e/o **grave superficialità istruttoria** dell'Amministrazione scolastica.

Difatti, la Tabella A del Dpr 19/16, che ha aggiornato la disciplina delle classi di concorso, prevede, relativamente alla **A061 (Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali)**, la sufficienza di **qualsiasi titolo di laurea**, sia del vecchio ordinamento (V.O.), sia specialistica (LS) che magistrale (LM) (v. Doc. 4, Tabella A, **precisamente pag. 50**).

Il ricorrente è in possesso di Laurea in Architettura conseguita nel 1996, afferente al Vecchio Ordinamento (V.O.) (v. Doc. 6), debitamente dichiarata nella domanda d'inclusione per la classe A061 (v. Doc. 9, pag. 8).

Pertanto, la motivazione di esclusione, fondata sulla presunta non validità del titolo di laurea dichiarato, **è assolutamente errata**, visto che in base al riferimento citato nello stesso decreto impugnato (Tabella A sulla disciplina delle classi di concorso) (v. Doc. 1), **"qualsiasi" titolo di laurea consente l'accesso alla A061**.

Non essendovi state ulteriori specificazioni sulle presunte ragioni della non validità del titolo di laurea del ricorrente, l'esclusione appare già di per sè viziata e meritevole di annullamento.

Peraltro, sull'idoneità dello specifico titolo del docente Pompa, è il caso di aggiungere che le lauree del c.d. Vecchio Ordinamento, tra cui quella in Architettura, sono state equiparate alle successive (corrispondenti) Lauree Specialistiche e Magistrali, ad opera del Decreto Interministeriale del 9 Luglio 2009 (v. relativa Tabella), ciò **espressamente ai fini dell'accesso ai concorsi pubblici e, quindi, alle graduatorie scolastiche**.

Ciò chiarito, non deve poi trarre in dubbio l'indicazione posta tra parentesi (2) nella medesima Tabella A, secondo cui il titolo di laurea dovrebbe essere congiunto all'accertamento di presunti (**e non meglio individuati**) titoli professionali, ad opera di una **generica ed imprecisata commissione** da nominarsi

a cura del direttore dell'ufficio scolastico regionale competente (v. Doc. 4, Tabella A, pag. 50, richiamo (2)).

Infatti, in corrispondenza della colonna relativa ai titoli di accesso alla A061 del vecchio ordinamento, *ivi* denominati "Titoli di accesso D.M. 39/1998 (Vecchio ordinamento)", la Tabella A riporta la chiara esclusione dell'accertamento congiunto di tali (ipotetici) titoli professionali, affermando testualmente: "Accertamento dei titoli professionali, purché avvenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.M. 334 del 1994" (v. Doc. 4, Tab. A, pag. 50, prima colonna dei titoli di accesso).

Pertanto, essendo il titolo di laurea del ricorrente del 1996, ben successivo all'entrata in vigore del DM n. 334 del 24 novembre 1994, è chiaramente sottratto all'accertamento congiunto dei titoli professionali, posto che nel caso del docente Pompa tale eventuale accertamento non sarebbe mai potuto avvenire anteriormente alla data di entrata in vigore del DM 334/1994.

La *ratio* è chiaramente legata alla presenza di vecchi e desueti titoli, non aggiornati ai nuovi corsi di laurea, che il DM n. 334/1994, che produsse una sensibile riforma dell'ordinamento delle classi di abilitazione all'insegnamento e di concorso, non ritenne più idonei, chiedendo, solo per essi, in quanto anteriori alla sua entrata in vigore, anche l'accertamento congiunto dei titoli professionali.

Pertanto, per i titoli successivi, tra cui la laurea del docente Pompa, poi denominati V.O. (*vecchio ordinamento*), la Tabella A prevede l'espressa esenzione dall'accertamento dei (presunti) titoli professionali.

In ogni caso, è opportuno chiarire che la previsione in esame della Tabella A *ivi* riportata tra parentesi (2), relativa all'accertamento di presunti titoli professionali, risulta meramente ipotetica ed inattuata.

Difatti, non vi è provvedimento ministeriale che abbia mai individuato i presunti titoli professionali da accertare, ed in nessun ambito regionale risulta nominata una commissione preposta ad un tale accertamento.

Ciò è dimostrato, di converso, dallo stesso decreto di esclusione impugnato, in cui non si contesta il mancato accertamento di titoli professionali, ma solo la non validità del titolo di laurea, che invece, come sopra osservato, è pienamente idoneo.

In ultimo luogo, al fine di rimuovere ogni residuo dubbio, l'esclusione non potrebbe trovare fondamento nemmeno in base all'eventuale argomento della non presenza del docente Pompa nella classe di concorso A061 nelle graduatorie del precedente triennio 2017/2020.

Infatti, le classi di concorso per le quali l'inserimento, per il biennio 2020/2022, è stato condizionato al previo inserimento nella classe richiesta già nel precedente triennio 2017/2020, sono tassativamente indicate nell'art. 5 dell'Ordinanza ministeriale n. 60/2020 (v. Doc. 2).

Orbene, tra le classi indicate nell'art. 5 non figura la A061, per cui il docente Pompa era pienamente legittimato a chiedere il nuovo inserimento in tale classe di concorso in occasione dell'aggiornamento del biennio 2020/2022.

A scanso di equivoci, si precisa anche che il ricorrente aveva già conseguito, preliminarmente alla domanda, l'attestato dei c.d. **24 CFU** (v. Doc. 8), che ai sensi dell'Ordinanza n. 60/2020 rappresenta il titolo di completamento (rispetto al titolo di accesso principale) per poter ottenere il nuovo inserimento nelle GPS e Graduatorie d'Istituto.

Si insiste, quindi, per l'accoglimento del motivo formulato.

- SECONDO MOTIVO: Violazione artt. 3 – 97 COST. Violazione D. Lgs. n. 297 - 16.4.1994, D. Lgs. n. 59 - 13.4.2017, Legge n. 240 - 30.12.2010, Legge n. 107 - 13.7.2015 sotto ulteriori profili. Violazione e/o falsa applicazione DPR 19/2016 e relativa Tabella A, nella parte relativa alla disciplina dei titoli di accesso alla classe

**A061 e alla valutazione dei piani di studio e dei titoli integrativi.
Contraddittorietà al DM n. 334/1994 e DM n. 39/1998 sotto ulteriore
profilo. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei
presupposti. Istruttoria superficiale, incompleta e contraddittoria.
Difetto di motivazione.**

L'istruttoria appare gravemente superficiale anche considerando i titoli complessivamente dichiarati dal ricorrente in sede di domanda.

Va chiarito che con la riforma della disciplina delle classi di concorso del Dpr 19/16 l'idoneità dei titoli di laurea si verifica, al più, in base alla congruità del piano di studi rispetto all'oggetto della classe di concorso richiesta.

Orbene, il docente Pompa, nel piano di studi della laurea conseguita, ha sostenuto l'esame in "Strumenti e Tecniche di Comunicazione Visive" (v. Doc. 7), peculiarmente pertinente rispetto all'oggetto della classe A061, che inerisce proprio l'insegnamento di tecniche e linguaggi visivi in generale.

Pertanto, oltre alla laurea in Architettura, il ricorrente presentava un piano di studi particolarmente conforme all'oggetto della classe di concorso richiesta.

Inoltre, l'amministrazione resistente non ha tenuto conto nemmeno dei vari titoli culturali dichiarati nella domanda (v. Doc. 9, pag. 11 e segg.), tra cui, in particolare, l'attestato di acquisizione delle competenze in Informatica applicata, con particolare specializzazione in sistemi di videoscrittura e riproduzione visiva (v. Doc. 9, pag. 13), anch'esso particolarmente conforme all'oggetto dell'insegnamento della classe A061.

Infine, per mero tuziorismo, a voler riconsiderare il suddetto (ipotetico) accertamento congiunto di titoli professionali, il ricorrente risulterebbe soddisfare anche tale requisito.

Come già osservato, tali titoli professionali non risultano individuati da alcun atto ministeriale, pertanto, secondo parametri di ragionevolezza, si potrebbe trattare

di esperienze professionali di lavoro autonomo o di servizio maturato in ambito scolastico.

Orbene, anche sotto tale profilo il ricorrente possiede ampi titoli, avendo svolto pluriennale servizio presso istituti scolastici statali, come dichiarato in domanda (v. Doc. 9, pagg. 27/34), ed avendo maturato varie esperienze professionali di lavoro autonomo in considerevole periodo temporale, come da allegata autocertificazione (**Doc. 14**).

Anche tali titoli, quindi, non sono stati valutati.

In conclusione, il difetto di istruttoria è particolarmente grave visto che (1) la laurea V.O. del ricorrente è titolo valido per l'accesso alla A061 secondo la Tabella A del Dpr 19/16, (2) per i titoli di laurea successivi al DM 334/1994 non è richiesto il congiunto accertamento dei titoli professionali (peraltro rimasto inattuato), (3) in ogni caso, il ricorrente soddisfa requisiti di completezza dei titoli, avendo conseguito un piano di studi ed ulteriori titoli culturali particolarmente conformi all'oggetto della classe A061, nonché ampi titoli professionali sia nell'ambito del servizio scolastico, che del lavoro autonomo.

Si insiste, quindi, per l'accoglimento del motivo formulato.

**DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO IN
FORMA SPECIFICA E, IN SUBORDINE, PER
EQUIVALENTE**

Si formula domanda risarcitoria primariamente “*in forma specifica*”, atteso che, previo accertamento della piena legittimazione del ricorrente ad essere riammesso nelle graduatorie per le supplenze nella classe A061, si chiede al TAR di confermare, nel merito, *l’inserimento con effetti “definitivi”*.

In via subordinata, si chiede di condannare il Ministero a risarcire il danno **per equivalente**, anche come *perdita di chance*, a causa della colpevole ed

ingiustificata esclusione del docente Pompa nonostante il possesso del titolo richiesto per la classe A061.

La grave superficialità mostrata dal Ministero nel violare fondamentali principi dell'agire amministrativo, come l'imparzialità, il buon andamento, il giusto procedimento, non osservando l'obbligo di svolgere un'adeguata istruttoria, comprova la sussistenza dell'elemento soggettivo, oltre che dell'elemento oggettivo, della fattispecie lesiva suscettibile di risarcimento, non essendovi dubbi sul nesso causale essendo riconducibili le contestate condotte e/o omissioni esclusivamente all'Amministrazione resistente.

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI
MONOCRATICHE EX. ART. 56 C.P.A.

Dal contenuto dei motivi esposti si evidenzia la sussistenza del *fumus*.

In punto di *periculum*, il requisito si trae dall'***imminenza di un pregiudizio grave ed irreparabile***.

Infatti, le convocazioni per gli incarichi sulla classe A061 si stanno tenendo proprio nella fase attuale e sono in stato avanzato, visto che l'anno scolastico è ampiamente iniziato.

Perciò senza un provvedimento cautelare di urgente riammissione nelle graduatorie per le supplenze, il ricorrente perderebbe irrimediabilmente la possibilità di concorrere all'ottenimento di tali incarichi di supplenza sulla A061.

Peraltro, le possibilità di ottenerli appaiono molto ampie, visto che il ricorrente ha dichiarato in domanda il possesso di numerosi titoli culturali e professionali, oltre al titolo di laurea (v. Doc. 9), e quindi partirebbe da un punteggio abbastanza alto.

Inoltre, la gravità del pregiudizio deriva dal tipo di convocazioni che si svolgono nella presente fase di inizio anno scolastico, ossia quelle a più lungo termine, di durata annuale e/o al termine delle attività didattiche.

Per cui senza un provvedimento cautelare di urgente riammissione nelle graduatorie A061, le possibilità di ottenere tali supplenze nel corso dell'a.s. 2020/21 diverrebbero praticamente nulle.

Dunque, si formula, *in primis*, istanza cautelare di misure monocratiche ex. art. 56 C.P.A., posto che **le convocazioni sono in fase ampiamente avanzata ed in assenza di tale provvedimento il ricorrente subirebbe un pregiudizio di eccezionale gravità**, intervenendo la chiusura delle operazioni di convocazione per le supplenze annuali e/o al termine delle attività didattiche, con conseguente perdita di *chance* di poter stabilizzare la propria condizione lavorativa almeno con incarichi di supplenza a più lungo termine.

SULLA NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI

ISTANZA ex. artt. 41, c. 4, e 49, c. 3, C.P.A.

Conformemente a pacifica giurisprudenza, trattandosi di fattispecie in cui è ampio e di non agevole individuazione il novero dei controinteressati, qualora l'Ill.mo TAR ritenesse necessaria la notifica agli stessi, si formula sin d'ora istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito *web* dell'intimata Amministrazione, essendo onere dell'Amministrazione collaborare in tali complessi casi alla loro individuazione.

Tuttavia, in osservanza della regola processuale, si notifica il ricorso ad almeno un nominativo ricompreso tra i partecipanti alla procedura d'interesse del ricorrente.

P.Q.M.

L'Ecc.mo TAR Lazio - Roma, previa sospensione cautelare ed inserimento con riserva, già con *misure cautelari monocratiche ex. art. 56 C.P.A.*, nella **II Fascia** delle *Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS)* e (contestualmente) nella **III Fascia** delle *Graduatorie d'Istituto*, dell'Ambito di Forlì – Cesena, nella classe di concorso *A061 - Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali*, Voglia accogliere il presente ricorso e le domande con esso promosse ed annullare, nelle forme e con gli effetti sopra indicati, gli atti impugnati e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a disporre, *in forma specifica*, l'inserimento del ricorrente nelle GPS di II Fascia e Graduatorie d'istituto di III Fascia, dell'Ambito di Forlì - Cesena, nella classe *A061 - Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali*, con effetti *“definitivi”*, e, in subordine, al risarcimento dei danni per equivalente.

Con vittoria di spese e del compenso professionale del giudizio, oltre oneri di legge, con richiesta di distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, giusta nomina nella procura in atti.

Si offrono in comunicazione i documenti come elencati nel ricorso.

Ai fini del versamento del contributo unificato, la presente controversia verte in materia di pubblico impiego e risulta esente dal versamento del contributo unificato nella misura di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1-bis, DPR n. 115/2002, in quanto nell'anno precedente a quello di instaurazione del presente giudizio il ricorrente non ha conseguito un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione presentata, superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76, DPR 115/2002 (€ 34.481,46), con riferimento al suo intero nucleo familiare, come da dichiarazione sostitutiva sottoscritta che si allega.

Con osservanza.

Roma, 29 ottobre 2020

Avv. Giuseppe Buonanno